



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione II Civile - Fallimenti

Nel procedimento di concordato preventivo **UGO MURSIA EDITORE S.R.L.**, iscritto al N. **47/2019 R.C.P.**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

d.ssa Guendalina Pascale	presidente
dr. Francesco Pipicelli	giudice
d.ssa Rosa Grippo	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

Decreto di apertura della procedura di concordato preventivo

Letto il ricorso *ex art.* 161 co. 6 l.f. ritualmente depositato da UGO MURSIA EDITORE S.R.L., con sede legale in MILANO, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Stradella e dall'avv. Massimo Pellizzato;

letto il decreto con il quale questo Tribunale ha assegnato il termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.f.;

letta la richiesta di proroga tempestivamente formulata, la quale ha evidenziato la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo per la predisposizione della proposta;

letto il decreto con il quale questo Tribunale ha concesso la proroga del suddetto termine;

letti la proposta definitiva, il piano e la relativa documentazione depositati dalla società nel termine da ultimo concesso;

letta la relazione del professionista, il dott. Luigi Reale di cui all'art. 161, comma 3, L.F.;

letto il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale;

letto il decreto con il quale il Tribunale ha mosso una serie di rilievi critici, formulando una richiesta di chiarimenti ed indicando l'opportunità di apportare alcune integrazioni;

letta la memoria integrativa depositata dalla proponente, la quale ha riscontrato le considerazioni del Tribunale, nonché la documentazione allegata;

letto il parere integrativo espresso dal commissario giudiziale;

udita la relazione del Giudice relatore;

rilevato che:

- la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;
- sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 Regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente, la sede statutaria di parte resistente si trova in MILANO, né risulta altrimenti individuabile una diversa sede principale;
- la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente;



- la proposta è corredata di determina dell'amministratore e legale rappresentante di parte resistente (cfr. all. in atti);
- parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:
 1. presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., essendo impresa commerciale;
 2. non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, L.F. come risulta dai bilanci allegati;
 3. versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria, né essendo possibili percorsi alternativi conseguenti alla eventuale ricapitalizzazione di parte ricorrente;

in estrema sintesi e nei limiti di quanto in questa sede interessa osserva quanto segue.

1. La società proponente

La ricorrente opera – sinteticamente e senza pretesa di analiticità - nel settore dell'editoria. Il valore dell'attivo contabile – al 23.04.2019 - è pari alla somma di euro 4.399.674,00 (cfr. piano pag. 7). Il passivo, il cui valore – al 23.04.2019 - è pari alla somma di euro 5.699.436,00 (cfr. piano pag. 15).

2. La proposta, il piano, l'attestazione

La **proposta concordataria** si basa su un **piano concordatario in continuità aziendale diretta ex art. 186 bis l.f.**, finalizzato al recupero dell'equilibrio-economico finanziario allo scopo di assicurare ai creditori un miglior soddisfacimento delle proprie pretese. Essa prevede:

- **Pagamento integrale delle spese in prededuzione e delle spese di procedura** al momento della maturazione del debito e così, per quanto attiene le spese dei professionisti maturate all'omologa entro 6 mesi dall'omologa (e così, presumibilmente, entro il 31 dicembre 2020) e per quanto attiene le maturande quote annuali di spese di procedura di competenza del periodo, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- **Pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2752 bis c.c. n. 1 (5° mobiliare) e dei crediti assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 c.c. (24° mobiliare), nonché pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis c.c. n. 2 (6° mobiliare) fino a concorrenza della capienza del patrimonio sociale ex art. 160 c. 2 L.F. e dei crediti assistiti da privilegio speciale ipotecario ex art. 2808 c.c. (9° immobiliare) fino a concorrenza della capienza del bene su cui insiste il privilegio, entro 12 mesi dall'omologa , così come previsto dall'art. 186 bis L.F.;**
- **Pagamento dei creditori chirografari naturali e degradati**, suddivisi nelle seguenti classi e con le seguenti **percentuali e tempistica**:
 1. classe 1: professionisti, autori e ipotecari degradati: pagamento nella misura percentuale del 1,60% entro 12 mesi dall'omologa;
 2. classe 2: – artigiani e enti locali: pagamento nella misura percentuale del 44% in n. 3 rate annuali di eguale importo entro 42 mesi dall'omologa;
 3. classe 3 – previdenza obbligatoria ex. art. 2753 e 2754 c.c: pagamento nella misura percentuale del 45% in n. 3 rate annuali di eguale importo entro 42 mesi dall'omologa a partire dall'1/1/2022;



4. classe 4 – fisco: pagamento nella misura percentuale del 45% in n. 3 rate annuali di eguale importo entro 42 mesi dall'omologa;
5. classe 5 – chirografari naturali: creditori chirografari naturali: pagamento nella misura percentuale del 15% entro 54 mesi dall'omologa.

In particolare, la società - in conformità dell'art. 186 bis L.F. lett. c) - ha previsto, con riferimento ai crediti dei dipendenti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per la porzione di credito dei titolari di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. capiente ex art. 160 c. 2 L.F. nonché di credito ipotecario privilegiato ex art. 2808 c.c. capiente ex art. 160 c. 2 l.f.), l'esclusione del diritto al voto ed una moratoria di un anno per il pagamento. Viceversa, per la porzione dei suddetti crediti degradata al chirografo, ha previsto il diritto al voto.

La proposta contiene, pertanto, una **suddivisione dei creditori in 5 classi**:

- **CLASSE I: PROFESSIONISTI, AUTORI e IPOTECARI DEGRADATI**
Titolari di crediti assistiti da privilegi ex art. 2751 bis c.c. n. 2 (6° mobiliare) o privilegio speciale ipotecario ex art. 2808 c.c. e ss. (9° immobiliare) per la quota degradata al chirografo ex art. 160 c. 2 L.F.;
- **CLASSE 2: – ARTIGIANI e ENTI LOCALI**
Titolari di privilegi ex art. 2751 bis c.c. n. 5 (7° mobiliare) e ex art. 2752 c.c. c. 3 (28° mobiliare) integralmente degradati al chirografo per incapienza ex art. 160 c. 2 L.F. ed esclusi per legge dalla Transazione Fiscale;
- **CLASSE 3 – PREVIDENZA OBBLIGATORIA EX. ART. 2753 e 2754 c.c..**
Titolari di crediti di natura contributiva assistiti da privilegio ex art. 2753 c.c. (9° mobiliare) e titolari di crediti di natura contributiva assistiti da privilegio ex art. 2754 c.c. (16° mobiliare) degradati al chirografo per incapienza ai sensi dell'art. 160, secondo comma, L.F., per i quali la società ha presentato la transazione previdenziale ex art. 182 ter L.F.;
- **CLASSE 4 – FISCO**
Titolari di crediti di natura tributaria assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c. c.1 (26° mobiliare) e 2752 c.c. c. 2 (27° mobiliare), degradati a chirografo per incapienza ex art. 160 c. 2 L.F., oltre a crediti di natura tributaria e previdenziale chirografari naturali per i quali la società ha presentato la transazione previdenziale ex art. 182 ter L.F.;
- **CLASSE 5 – CHIROGRAFARI NATURALI**
Creditori chirografari naturali: pagamento nella misura percentuale del 15% (quindici per cento) entro 54 mesi dall'omologa.

Il piano, quanto al suo contenuto, come si legge a pag. 40, *“si fonda, per un verso, sulla continuazione dell'attività aziendale mediante la continuità diretta, e, per altro verso, sulla dismissione del patrimonio non funzionale alla continuità aziendale al fine di distribuirne i proventi ai creditori sociali”*.

Esso prevede un **fabbisogno attestato, di € 2.630.180,00** (cfr. piano pag. 14).

Tale fabbisogno è alimentato oltre che dalla vendita dell'immobile industriale sito in Vignate (valore stimato di euro 1.200.000,00), dalla vendita delle rimanenze di magazzino (valore stimato di euro 310.000,00), dal recupero dei crediti (valore rettificato in piano per euro 500.000,00), dalle disponibilità liquide (valore di euro 103.623,00), dai flussi di cassa “ rinvenienti dall'esercizio aziendale in continuità: nello specifico, si tratta principalmente dell'esercizio in continuità fino al 2024 nonché degli attivi residuali capaci di creare ancora alcuni flussi attivi di



minore importo....sulla base delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sviluppate dal consulentee risulta essere pari ad euro 826.557,00. (..) Tali flussi netti tengono conto del pagamento del TFR maturato alla data del deposito del ricorso del concordato preventivo per i dipendenti sicchè corrispondono a un flusso lordo a favore dei creditori concordatari pari a € 931.294,37” (cfr. piano pag. 14). A ciò si aggiunga un apporto di finanza esterna (impegno della socia titola del 98% Fiorenza Mursia – cfr. doc. 40 - a sottoscrivere un aumento di capitale fino ad euro 900.000,00 in denaro o in natura - prima tranche - e un ulteriore aumento di capitale fino ad euro 400.000,00 “per il caso in cui le previsioni di piano sulla vendita dell’immobile sociale in Vignate non si dovessero realizzare” cfr piano pag. 29 – seconda tranche).

Il piano prevede infine un “Fondi rischi e oneri privilegiati” di Euro € 25.403,00: “trattasi di poste di varia natura, connessi al fornitore Grattacielo S.r.l., al Dott. Alessandro Lombardi e a oneri tributari” (piano pag. 39).

L’insieme delle attività in tal modo dovrebbero consentire non solo la prosecuzione dell’attività, ma dovrebbero permettere di soddisfare i creditori prededucibili e privilegiati, nonché quelli chirografari –suddivisi in classi – *ab origine* e degradati, nelle misure delle percentuali sopra indicate.

La relazione del professionista attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, nonché la fattibilità del piano e che la prosecuzione dell’attività d’impresa ivi prevista è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

La relazione, alla luce delle integrazioni effettuate, è risultata redatta in modo apparentemente corretto, per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l’attendibilità del piano proposto.

La relazione, così come integrata appare altresì sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell’*iter* logico-argomentativo posto alla base dell’attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell’attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell’attività posta alla base del piano rispetto al miglior interesse dei creditori appaiono condivisibili: lo scenario della mera liquidazione fallimentare apparirebbe inadeguato ad assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori, laddove la ripresa dei flussi finanziari e la ristrutturazione dell’attività appaiono in grado di assicurare un’adeguata operatività.

Le criticità presentate dalla proposta, dall’attestazione e dalla relazione ex art. 160 co. 2 l.f. sono state correttamente chiarite ed integrate.

In particolare, con riferimento al cd. *stress test* o analisi di sensitività e al rilievo sul difetto di un’analisi completa sulla base scenari futuri, la società ha integrato il piano industriale, rappresentando taluni fattori alternativi ed evolutivi (es. la proroga dell’accordo di solidarietà, la riduzione del costo di stampa, la non attuazione del piano di digitalizzazione, ivi incluso un *focus* sull’emergenza sanitaria Covid 19) e l’attestatore nella propria relazione integrativa ha così concluso “*lo Scrivente prende positivamente atto del fatto che tutti gli scenari evolutivi descritti evidenziano differenziali positivi, rispetto al Piano industriale sotteso al Piano Concordatario, sia in termini di Ebitda sia in termini di flussi di cassa. Lo Scrivente ritiene, pertanto, per quanto occorrer possa, che tali risultanze confermino l’approccio prudenziale e sostanzialmente conservativo con la quale il Piano industriale è stato a suo tempo redatto*” (cfr. integrazione attestazione pag. 5).



Sarà compito del commissario giudiziale verificare ed evidenziare nella relazione ex art. 172 L.F., al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, la realizzazione dei flussi di cassa.

Con riferimento, poi, al trattamento dei creditori privilegiati (diversi dai crediti fiscali e previdenziali) come già indicato nel decreto del 7.04.2020, nel piano è previsto:

- **il pagamento integrale ma dilazionato** dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2752 bis c.c. n. 1 (5° mobiliare) e dei crediti assistiti da privilegio speciale ex art. 2764 c.c. (24° mobiliare);
- **il pagamento non integrale e dilazionato** dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis c.c. n. 2 (6° mobiliare) e dei crediti assistiti da privilegio speciale ipotecario ex art. 2808 c.c. (9° immobiliare) fino a concorrenza della capienza del patrimonio sociale ex art. 160 c. 2 L.F.;
- **l'integrale degradazione al chirografo** dei titolari di privilegi ex art. 2751 bis c.c. n. 5 (7° mobiliare) e ex art. 2752 c.c. c. 3 (28° mobiliare) per incapacienza ex art. 160 c. 2 L.F. , inseriti nella classe II, con pagamento nella misura percentuale del 44% entro 42 mesi dall'omologa.

La società proponente ha giustificato tali previsioni sulla base dell'incapienza patrimoniale ex art. 160 co. 2 l.f., producendo la relativa relazione giurata.

Ebbene, a seguito di integrazione della suddetta relazione, il professionista ha esplicitato le ragioni delle previsioni contenute nel piano, attestando che la percentuale di soddisfacimento non è inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, simulando un piano di riparto fallimentare nell'ipotesi liquidatoria.

In conclusione, la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato con la conferma alla carica di Commissario Giudiziale del professionista già incaricato di seguire la fase ex art. 161, comma VI, L.F. .

Visti gli articoli 160, 161,163,

PQM

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da UGO MURSIA EDITORE S.R.L., con sede legale in MILANO;
- 2) delega alla procedura il giudice dott.ssa Rosa Grippo ;
- 3) nomina commissario giudiziale dott. Alberto Zappa;
- 4) ordina la convocazione dei creditori **per l'udienza del 21.10.2020 alle ore 11.15**, fissando **il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto** per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato. Il commissario deve depositare la sua relazione ex art. 172 **almeno 45 giorni prima dell'adunanza**;



- 5) rammenta che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 ^[1];
- 6) stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della **somma di euro 16.526,00**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Intesa Sanpaolo spa, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f.;
- 7) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) dispone che la medesima società in concordato consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 9) dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano sia sul giornale a tiratura nazionale *sole 24 ore* e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 10) rammenta che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"; e che pertanto i successivi atti dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati), per agevolare gli altri membri del collegio nell'esame di istanze, memorie ed eventuali allegati.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio riunita da remoto tramite l'utilizzo del software autorizzato dal ministero Teams, in data 14/05/2020

Il Giudice estensore
d.ssa Rosa Grippo

Il Presidente
d.ssa Guendalina Pascale

[1] Dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'**avviso ex art. 171 l.f.** che deve contenere.

1. la data dell'adunanza;
2. copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;
3. l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni , e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio ed inoltre che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.).

